



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II

Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale –

Il dirigente: dott.ssa OLIVA Esterina Lucia

Bari, (fa fede la data del protocollo posto in alto)

**A tutti i Dirigenti e coordinatori scolastici
delle istituzioni scolastiche statali e paritarie
del primo ciclo di istruzione**
(loro indirizzi PEO)

**A tutti i Dirigenti
dei Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti
di primo livello**
(loro indirizzi PEO)

A tutti i Dirigenti USP della Regione Puglia
(loro indirizzi PEO)

A tutti i Dirigenti Tecnici Usr Puglia
(loro indirizzi PEO)

Al sito web dell'USR per la Puglia

OGGETTO: *Trasmissione e pubblicazione Ordinanza ministeriale n. 52 del 03/03/2021 concernente le modalità di espletamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021.*

Per opportuna conoscenza e norma delle SS.LL., si trasmette la **Ordinanza Ministeriale** indicata in oggetto, **concernente le modalità di espletamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021**, di seguito richiamata integralmente.

A tal proposito, si rende noto che **l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione** si svolge, per l'anno scolastico 2020/2021, nel periodo compreso **tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021**, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica **Sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado in presenza dei seguenti requisiti:**

a) **aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe

Responsabile dell'Istruttoria: dott. NIGRO Luca Michele

☎ 080/550682315



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II

Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale –

deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;

b) **non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato** prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;

Il **voto di ammissione** è attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale, sostitutiva delle prove di cui all'articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017, e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, dell'elaborato di cui all'articolo 3 della O.M. n 52.

L'esame tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica. Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell'elaborato di cui all'articolo 3 della **O.M. 52**, è comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe e, in particolare:

- a) **della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;**
- b) **delle competenze logico matematiche;**
- c) **delle competenze nelle lingue straniere.**

L'elaborato è inerente a una tematica condivisa dall'alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021. È trasmesso dagli alunni al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata. I docenti avranno cura di seguire gli alunni suggerendo loro anche la forma dell'elaborato ritenuta più idonea.

La **tematica** di cui sopra:

- a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza;
- b) consente l'impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti.

L'elaborato consiste in un **prodotto originale**, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale, e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio II

Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale –

I criteri di valutazione della prova d'esame sono definiti dalla Commissione d'esame tenendo conto di quanto indicato dall'art. 2 commi 4 e 5 della O.M. 52. Mentre la valutazione finale viene espressa in decimi in ossequio a quanto più specificatamente indicato dall'art. 4 della predetta Ordinanza.

Gli **alunni privatisti** sostengono l'esame secondo **le stesse modalità** di cui sopra in ossequio a quanto disposto dall'art. 2 commi 4 e 5 della predetta Ordinanza.

Si fa presente che **gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall'articolo 7 del Dlgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano.** La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l'ammissione all'esame di Stato.

L'esame di Stato per i percorsi di istruzione degli adulti conclusivo dei percorsi di primo livello – primo periodo didattico, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), del DPR 263/2012, **consta di una prova orale e prevede la realizzazione dell'elaborato di cui all'articolo 3 della predetta Ordinanza** che, al fine di sostenere la crescita personale, civica, sociale e occupazionale dell'adulto, può riguardare un argomento di studio o un progetto di vita e di lavoro realizzato dall'adulto stesso nel corso dell'anno. A tale riguardo, si fa presente che ulteriori norme di dettaglio sono contenute nell'art. 8 della predetta Ordinanza.

I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame, inoltrano al dirigente scolastico ovvero al presidente della commissione d'esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. **Il dirigente scolastico – o il presidente della commissione – dispone la modalità d'esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.**

L'esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona è utilizzato anche per gli esami di Stato delle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgere l'esame in presenza.

Per una trattazione maggiormente esaustiva e di dettaglio si rinvia alla O.M. allegata per quanto non specificatamente argomentato oppure omesso nella presente nota.

Le SS.LL. avranno cura di diffondere il provvedimento ministeriale in argomento tra il personale scolastico e gli studenti.

Si allega O.M. n.52 del 03.03.2021.

IL DIRIGENTE
Esterina Lucia Oliva